

# Accise, istanza di rimborso entro 90 giorni dal giudicato

## Addizionali

Richiesta possibile finché la pronuncia «di base» è ancora impugnabile

**Alessia Urbani Neri**

Il fornitore di energia elettrica, risultato soccombente nel giudizio di ripetizione di indebito, è tenuto a richiedere il rimborso nel termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che ne impone la restituzione, a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione ordinaria in caso di definizione (con estinzione) del giudizio in sede di appello. Così si è espressa la Cgt di primo grado di Piacenza (presidente e relatore Massa) nella sentenza 106/1/2024 nell'ambito del giudizio di impugnazione del diniego di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica, versata dal fornitore di servizi energetici nell'anno 2011, condannato in sede civile alla «restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa».

In particolare, il giudizio civile si era definito in sede di appello con l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, facendo così passare in giudicato la statuizione di primo grado sulla condanna del fornitore al rimborso dell'accisa indebitamente versata all'Erario ex articolo 338 del Codice di procedura civile.

L'agenzia delle Dogane, però, aveva opposto il diniego per tardività della domanda, avvenuta oltre il termine di 90 giorni dal deposito della sentenza di appello che aveva dichiarato l'estinzione, ritenendo che tale termine fosse scaduto ancor prima, col deposito agli atti del giudizio della rinuncia.

La Corte tributaria, nell'accogliere il ricorso della società contribuente, ha ritenuto non solo che era necessario che l'estinzione per rinuncia agli atti venisse pronunciata dal giudice civile con un provvedimento espresso, ma che tale decisione diventasse irrevocabile spirati i termini di impugnazione ordinaria ex articolo 360 del Codice di procedura civile, avendo il giudice civile emesso una sentenza e non una ordinanza. Come è noto, infatti, l'articolo 308 del Codice prevede che l'estinzione del giudizio venga pronunciata con ordinanza, reclamabile dopo dieci giorni ai sensi dell'articolo 178 dello stesso Codice. Tuttavia, è opinione comune in giurisprudenza che l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex articolo 306, definendo il giudizio, abbia comunque contenuto decisorio, anche se espressa con ordinanza, e sia impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cassazione 39320/2021, 26914/2020 e 8796/2020).

Acìò si aggiunga poi che l'estinzione è stata decisa dalla Corte di appello, in composizione collegiale, su deposito di un atto di rinuncia all'appello. Invero, l'articolo 178, comma 2, del Codice di procedura civile, prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al collegio della sola «ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico», con la conseguenza che nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione secondo gli ordinari mezzi di impugnazione.

Pertanto, nel caso in esame, la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del giudizio sarebbe passata in giudicato decorso il termine semestrale dal suo deposito, con conseguente tempestività della domanda di rimborso.